



Decreto Dirigenziale n. 23 del 07/08/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DITTA REGGIA CAVE SUD. INOSSERVANZA ALLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA N.27/2011 RELATIVO ALLA CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' "FOSSA A RAMMA" DEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE). APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 28, COMMA 2, DELLA LR 13 DICEMBRE 1985, N. 54 S.M.I. E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER EFFETTO DELL'ART.6 DELLA LR 10 GENNAIO 1983, N.13

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17 e dalla L.R. 27/01/2012, n. 1, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- a. che alla REGGIA CAVE SUD Srl con decreto n.27 del 18.03.2011 è stata autorizzata, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i., la proroga dell'autorizzazione estrattiva di cui al decreto n.2549 del 01.08.2003 per il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare sita alla località "Fossa a Ramma" del Comune di San Felice a Cancelli (CE);
- b. che il punto 7. del decretato prescrive che «... la Reggia Cave Sud S.r.l. resta impegnata al pagamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, del contributo dovuto al Comune, previsto dall'art.18 della L.R. 54/85 e s.m.i., e del contributo regionale, ai sensi dell' art.17 della L.R. 15/2005».

CONSIDERATO:

- a. che, per effetto della vigente normativa regionale in materia di attività estrattive, gli esercenti sono obbligati al pagamento annuale di contributi dovuti al Comune territorialmente competente (art.18, L.R. n.54/1985 s.m.i.) ed alla Regione Campania (art.17, L.R. 15/2005; art.19, L.R. 1/2008), calcolati sul materiale estratto in cava ogni anno;
- b. che tale obbligo è stato previsto anche come prescrizione del decreto n.27/2011 di proroga dell'autorizzazione estrattiva, rilasciato alla REGGIA CAVE SUD Srl ai sensi dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i. per il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare sita alla località Masseria "Fossa a Ramma" del Comune di San Felice a Cancelli (CE);
- c. che l'inadempienza alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione costituisce presupposto per l'applicazione dell'art.28, comma 2, della L.R. n.54/1985 s.m.i. per effetto del quale «nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1 milione e non superiore a lire 5 milioni, con l'obbligo, a carico dell'inadempiente, di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato».

PRESO ATTO:

- a. che con nota prot. regionale n.390112 del 05.06.2015, l'ufficio del Genio Civile di Caserta ha contestato alla REGGIA CAVE SUD Srl, tra l'altro, il mancato pagamento dei contributi dovuti alla Regione Campania, per effetto dell'art.17 della L.R. n.54/1985 s.m.i., sul materiale estratto nel periodo 2012 – 2013;
- b. che il mancato pagamento dei contributi dovuti per attività estrattiva, contestato con la richiamata nota n.390112 del 05.06.2015 alla Società in epigrafe dal Genio Civile di Caserta per il periodo 2012 – 2013, si configura come inosservanza delle prescrizioni dettate con il provvedimento di proroga dell'autorizzazione estrattiva n.27/2011.

RITENUTO:

- a. che, per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.28, comma 2, della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i.

VISTO:

- a. il DPR n. 128 del 09/08/1959 s.m.i.
- b. la L. n. 689 del 24/11/1981 s.m.i.
- c. la L.R. n. 13 del 10/01/1983 s.m.i.
- d. la L.R. n. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- e. il D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 s.m.i.
- f. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 s.m.i.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP.2015.0005152 del 05.08.2015 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

COMMINA

la sanzione amministrativa di cui all'art.28, comma 2, della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i. alla ditta REGGIA CAVE SUD Srl, nella persona del Rappresentante Legale sig. Emilio Izzo con sede sociale alla Strada Provinciale "Cancello Cicciano" Località "Fossa a Ramma Polvica" – San Felice a Cancello (CE), quale impresa esecutrice del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di calcare sita alla località "Fossa a Ramma" del comune di San Felice a Cancello (CE), **per inosservanza alle prescrizioni disposte al punto 7. del decreto n.27/2011** visto il mancato pagamento annuale dei contributi da attività estrattiva dovuti, sul materiale estratto nel periodo 2012 – 2013 in virtù del predetto decreto autorizzativo, alla Regione Campania ai sensi dell'art.17 della L.R. n.15/2005, già contestato con nota prot. regionale n.390112 del 05.06.2015.

INTIMA

alla medesima ditta REGGIA CAVE SUD Srl, come sopra identificata, il pagamento della sanzione amministrativa, entro e non oltre 60 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento, determinata, in misura ridotta ai sensi dell'art.6 della L.R. 10 gennaio 1983, n.13 s.m.i., pari a € 896,91 (euro ottocentotrentasei/91), di cui € 860,76 (euro ottocentosessanta/76) a titolo di sanzione, € 10,33 (euro dieci/33) per spese e € 25,82 (euro venticinque/82) per pubblicazione.

DISPONE

1. che il pagamento così determinato sia effettuato mediante versamento su c.c.p. n.21965181 – Cod. IBAN del c/c unico postale della Regione Campania IT59A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Tesoreria della Regione Campania Settore Finanza e Tributi - 80123 Napoli, codice tariffa n.1530, causale "sanzione amministrativa – 2° comma art.28 L.R. 54/1985 s.m.i.";
2. che copia della ricevuta di versamento sia trasmessa alla UOD Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art.6 della L.R. 10 gennaio 1983, n.13 s.m.i., ai fini di non incorrere, in caso di mancato pagamento, nell'applicazione degli artt. 7 e 8 della citata L.R. n.13/1983 e della L. 24 novembre 1981, n.689.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 8 della menzionata L.R. n.13/1983, i trasgressori hanno facoltà di avanzare istanza di audizione e/o presentare scritti difensivi, nel termine perentorio di 30 gg. dalla notifica del presente atto, al Direttore Generale LL.PP., via De Gasperi 28 – Napoli, per il tramite di questo Ufficio.

Il presente decreto viene trasmesso:

in via telematica

1. alla ditta REGGIA CAVE SUD Srl con sede alla Strada Provinciale "Cancello Cicciano" Località "Fossa a Ramma Polvica" – San Felice a Cancello (CE);
2. al Comune di San Felice a Cancello (CE), per conoscenza e competenza;
3. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
4. alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
5. al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC

in via cartacea

1. al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale di Caserta;
2. al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta;
3. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Per quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo